

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 213

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERAVOLO, PERINELLI, DI PIAZZA, MEZZA MARIA VITTORIA,  
ALINI, USVARDI**

*Presentata l'11 luglio 1963*

Norme per il conferimento della stabilità d'impiego ai sanitari ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di concludere positivamente l'ormai lungo *iter* della promessa soluzione di modificare l'attuale normativa riguardante il rapporto d'impiego degli aiuti assistenti ed ostetriche ospedalieri.

Si tratta di dare stabilità d'impiego a queste categorie di sanitari che rappresentano effettivamente l'ossatura funzionale del sistema ospedaliero.

La proposta di legge intende modificare sostanzialmente le norme dell'attuale legislazione del lavoro, ed in particolare la legge n. 1631 del 1938 che regola ancora oggi i rapporti d'impiego del personale medico se-

secondario, determinando l'allineamento del loro ordinamento giuridico alla normativa generale del sistema del pubblico impiego vigente che prevede la stabilità fino al 65° anno di età. Si viene così a realizzare, nel quadro della auspicata riforma ospedaliera la possibilità di una dignitosa carriera per il personale sanitario. Anzi della riforma ospedaliera la presente proposta di legge tende a costituire la logica premessa, perchè senza la creazione di una classe ospedaliera stabile, economicamente garantita, non si può realizzare un servizio sanitario moderno ed efficiente, quale s'impone ormai nel nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche di ospedale vengono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami in conformità alle leggi vigenti.

### ART. 2.

I sanitari di cui all'articolo 1 acquistano la stabilità d'impiego dopo un biennio di prova, trascorso il quale, l'amministrazione

ospedaliera entro il termine massimo di sei mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione.

ART. 3.

I sanitari di cui all'articolo 1 che hanno avuto la nomina definitiva dopo il biennio di prova, rimangono in carica fino al raggiungimento del 65° anno di età.

ART. 4.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche che abbiano prestato servizio effettivo in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata, salvo ogni altra norma stabilita dalla presente legge.

ART. 5.

Gli aiuti, gli assistenti, l'ostetrica capo, le ostetriche, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio da almeno un anno e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titolo ed esami non anteriormente al 1955 per gli stessi ospedali presso i quali prestano servizio, o per altri di pari o superiore categoria, sono confermati nel posto in via definitiva.

ART. 6.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche che prestano servizio in qualità di interini o di straordinari e che non hanno sostenuto un pubblico concorso per il posto da essi occupato dovranno sostenere un concorso interno per conseguire il beneficio di cui agli articoli 1 e 2 e superare il prescritto periodo di prova.